



**PROVINCIA
DI PARMA**

**UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 69 del 16/04/2024

Oggetto: SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA DEL 03/04/2024 . - APPELLO. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che a mezzo apposito atto di citazione ritualmente notificato, veniva convenuta in giudizio la Regione Emilia Romagna innanzi al Tribunale di Parma, per l'udienza 14/04/2021 chiedendone, previo accertamento della responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti in data 09/06/2020 dalla vettura di proprietà attorea, sulla SS62 in Loc. Pontescodogna, nel Comune di Collecchio; ciò, secondo l'attore, a causa della collisione con un cinghiale che, attraversando improvvisamente la strada, investiva la propria autovettura; la lite veniva iscritta a R.G. al n. 4750/2020;

che i danni venivano complessivamente quantificati, come da atto di citazione, in €. 9.449,27.=, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e, comunque, entro il limite della competenza del Giudice adito;

che la Regione Emilia-Romagna, costituitasi, adducendo proprie argomentazioni circa la responsabilità della Provincia di Parma, chiedeva ed otteneva, con Ordinanza del Tribunale di Parma del 22/04/2021, la chiamata in giudizio della Provincia stessa, effettuata a mezzo citazione notificata il successivo 29/04/2021, assunta a protocollo al n. 11295 in pari data, con la quale tale Amministrazione veniva invitata a costituirsi a sua volta ed a comparire innanzi al citato Tribunale, all'udienza del 27/10/2021;

che a mezzo della suddetta citazione per chiamata di terzo, notificata come sopra alla Provincia di Parma il 29/04/2021 ed assunta a protocollo al n. 11295 in pari data, la Regione Emilia Romagna chiedeva al Tribunale di Parma di accertare e dichiarare:

- in via principale e nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti della Regione Emilia-Romagna con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 17/12/2020;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte contro la Regione Emilia-Romagna, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attore stesso nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla regione convenuta e/o alla terza chiamata e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- per ogni ipotesi di condanna della Regione Emilia-Romagna, previa declaratoria della sua responsabilità, condannare la Provincia di Parma:
 - in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 del cod.civile, a tenere la Regione Emilia-Romagna integralmente indenne rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare all'attore in dipendenza dei fatti di causa ed in virtù dell'emananda sentenza;
 - in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta comunque sussistente una responsabilità concorrente della Regione Emilia-Romagna nella produzione del danno oggetto di causa, a rimborsare la medesima, ai sensi dell'art. 2055 del Cod. Civile, di quanto essa fosse stata tenuta a pagare all'attore in dipendenza dei fatti di causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla quota di responsabilità gravante su detta Regione, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione;

che l'Ente trasmetteva tempestivamente l'atto di citazione di terzo di che trattasi alla Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., sua Compagnia Assicuratrice;

che, risultati vani i tentativi di bonario componimento in quanto la suddetta Compagnia garante riteneva comunque di non procedere ad alcuna transazione, l'Amministrazione Provinciale citata reputava opportuno costituirsi in giudizio incaricando, a tal fine, un patrocinatore legale;

che la compagnia Assicuratrice stessa accordava il patrocinio legale per la tutela dell'Ente nella descritta causa, come emerge da nota di posta elettronica del 29/04/2021;

che la Compagnia Assicuratrice indicava l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, tra quelli concordati con l'Amministrazione, quale legale fiduciario da incaricare per la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo "Gestione Contenzioso – Atto di Citazione" della Polizza vigente;

Considerato:

che con Atto Presidenziale n. 102 del 03/05/2021, immediatamente eseguibile, veniva pertanto decretato di resistere in giudizio, conferendo l'incarico all'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, con Studio sito a Bologna in Via D'Azeglio n. 19, individuato dalla Compagnia garante;

che il Tribunale di Parma, con Sentenza n. 03/04/2024 pronunciata nella causa di cui in premessa R.G. n. 4750/2020, accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto:

- condannava la Regione Emilia Romagna al pagamento, in favore dell'Attore, di € 6.550,00, oltre interessi al saggio legale dal 09.06.2020, sino al soddisfo;
- condannava la Regione Emilia Romagna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquidava in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
- condannava la Provincia di Parma a tenere indenne la Regione Emilia di quanto pagato in ragione dei precedenti capi di condanna;
- condannava Provincia di Parma alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Emilia Romagna, che liquidava in complessivi € 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e cpa, come per legge;

Considerato:

che il Responsabile del Servizio Provveditorato, con nota mail del 10/04/2024, in accordo con la propria Dirigenza e con l'Ufficio Legale dell'Ente circa la non condivisione delle argomentazioni espresse dal Tribunale di Parma, comunicava l'intento dell'Amministrazione di interporre appello avverso la suddetta Sentenza di 1° grado e per procedere quindi alla designazione di un legale a tutela delle ragioni dell'Ente;

che, conseguentemente, questa Presidenza ritiene che la Provincia di Parma debba proporre appello avverso la Sentenza di cui in premessa per i motivi - al momento non esplicitati per opportunità di ordine processuale - che verranno esposti a mezzo degli appositi atti difensivi;

Precisato:

che la prestazione di cui si tratta non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450°, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta è ivi effettivamente acquisibile;

che la prestazione richiesta, peraltro avente carattere oggettivamente informato all'intuitu personae trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non è acquisibile né sul MEPA né tramite la centrale regionale;

che la Sentenza di che trattasi del Tribunale di Parma, veniva notificata al difensore dell'Ente in data 10/05/2024, determinandosi in tal modo il decorso del termine breve per proporre appello, scadente così il prossimo 10 maggio sempre del corrente anno;

che l'affidamento dell'incarico legale per la promozione dell'appello innanzi al Tribunale di Parma, stante la brevità del tempo a disposizione per l'interposizione del gravame, assume pertanto oltretutto il carattere dell'urgenza;

Viste:

- la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;
- altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonché l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

che l'art. 6 del Regolamento dell'Ente per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Atto Consiliare n. 30 del 30/07/2018 contempla, tra i criteri per l'affidamento degli incarichi stessi, l'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

che a tale riguardo, l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, già difensore dell'Amministrazione in primo grado nella causa di che trattasi ed inserito nell'Albo suddetto nella Sezione "Diritto Civile", risulta peraltro avere riportato molti risultati positivi in diverse liti giudiziarie di analogo contenuto; Valutato, anche alla luce di quanto sopra, il curriculum vitae prodotto dal legale in parola;

Precisato:

inoltre che l'Avv. Pietro Nisi, al riguardo, ha provveduto a quantificare la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola, a mezzo preventivo scritto, in complessivi €. 8.476,03.=-;

Preso atto, alla luce degli incarichi legali da ultimo conferiti, dell'avvenuto rispetto del principio di rotazione, e dell'opportunità pertanto di conferire l'incarico di interporre l'appello suddetto, anche per le già esposte ragioni di continuità, all'Avv. Pietro Nisi di Bologna, dello Studio RPLT- legalitax, sito a Bologna in Via D'Azeglio n. 19;

Ritenuto:

altresì di conferire al predetto procuratore il potere di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella lite di cui sopra, nonchè quello di farsi sostituire in giudizio;

di prevedere una spesa presunta di €. 5.809,00.= per le spettanze dell'Avv. Pietro Nisi, oltre ad €. 871,35.= per rimborso spese forfetario al 15%, ad €. 267,21.= per C.P.A. al 4% e ad €. 1.528,47.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 8.476,03.=, come comunicato dal legale in parola circa la somma allo stesso presuntivamente destinata;

di prevedere inoltre €. 300,00.= per imposta di registrazione del provvedimento decisorio; il tutto, pertanto, per una spesa presunta pari ad un totale di €. 8.776,03.=-;

Dato inoltre atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione del medesimo nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le eventuali spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Dato altresì atto:

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il DUP 2024-2026;
- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024–2026;
- che il Piano Esecutivo di Gestione 2024–2026 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024;
- che con Decreto n. 16 del 31 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

Visto:

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di interporre appello avverso la Sentenza del Tribunale di Parma del 03/04/2024 emessa nella causa di cui in narrativa, a suo tempo estesa nei confronti della Provincia di Parma per effetto di citazione di terzo chiamato in causa, citazione notificata dalla Regione Emilia-Romagna, per le motivazioni espresse in premesse, autorizzando il Presidente e legale rappresentante "pro-tempore", o chi lo sostituisce ex lege, al compimento degli atti necessari innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

di avvalersi a tale scopo dell'Avv. Pietro Nisi, dello Studio Studio RPLT- legalitax di Bologna, ivi sito in Via D'Azeglio n. 19, presso il quale viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge;

di conferire al predetto procuratore il potere di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella lite di cui in narrativa, nonchè quello di farsi sostituire in giudizio;

inoltre, di riservarsi in ogni caso la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività e difese giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse, collegate o analoghe a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 8.776,03.=, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi dall'Amministrazione con specifico e successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 8.776,03.=, di cui €. 8.476,03.= quale importo riservato al legale affidatario ed €. 300,00.= quale importo per possibile imposta di registrazione del provvedimento decisorio, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa di €. 8.776,03.= farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE

V.le Martiri della Libertà, n.15
43121 Parma
Tel. 0521-931704

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo Giudice

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 2024

Prot. n.

Egr.
Avv. Pietro Nisi
Via D'Azeglio n. 19
40123 B O L O G N A

OGGETTO: SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA DEL 03/04/2024. - APPELLO. - INCARICO LEGALE.

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del /04/2024, ha individuato la S.V. quale incaricato della tutela dell'Ente nella vertenza in oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente riservate alla S.V. stessa, è pari a €. 8.776,03.=, somma onnicomprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come concordato e riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia di Parma, conservato agli atti d'ufficio. Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dal legale incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento della vertenza;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.. Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegati alla presente missiva si trasmettono (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) l'Accordo per il trattamento dei dati personali recante la designazione della S.V. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma, le disposizioni in materia di Sicurezza e riservatezza e l'Appendice Security.

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota, nonché del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto ed inviato a mezzo mail in formato editabile) completo dei dati mancanti.

Distinti saluti.

Dott. Ugo Giudice
(firmato digitalmente)

Per accettazione
IL LEGALE INCARICATO
Avv. Pietro nisi
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1400 /2024** ad oggetto:

" SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA DEL
03/04/2024 . - APPELLO. - INCARICO LEGALE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 16/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1400 / 2024** ad oggetto:

" SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA DEL
03/04/2024 . - APPELLO. - INCARICO LEGALE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 16/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale